GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO

N.° 43 — TORINO, Lunedì 18 Febbraio — 1861

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Semestre	Trimestre
Per Torino	21	11
» Provincie, Toscana e Romagna	25	13
» Estero (franco ai confini)	26	14

Torino alla Tipografia G. FAVALE e C., via Bertola (già Gambero), n. 1. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.
Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 d'ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci, e Francia	L. 80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (franco)	» 58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	» 120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. o. 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
16 Febbraio	741,40	740,40	740,72	+ 3,3	+ 5,0	+ 5,4	+ 3,0	+ 3,5	+ 3,5	+ 0,8	S.O.	N.	N.N.E.	Piovigginа	Pioggia	Pioggia
17 »	739,60	739,30	738,62	+ 4,2	+ 10,6	+ 16,5	+ 4,5	+ 9,0	+ 9,4	+ 2,0	S.O.	S.O.	O.S.O.	Annuvolato	Nug. sottili	Ser. con vap.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 17 FEBBRAIO 1861

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il commendatore Ubaldino Peruzzi è nominato Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici.

Il Presidente del Consiglio de' nostri Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dat. in Milano, addì 14 febbraio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

Il Num. 4637 della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Visti i Regi Decreti 17 novembre 1860 relativi all'ammissione degli Ufficiali di Marina napolitana e siciliana in quella dello Stato:

Visto quello del 3 gennaio p. p. spiegativo del primo di detti Decreti:

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro della marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il disposto dei Decreti 17 novembre 1860 e 3 gennaio p. p. sovracitati, è esteso agli Ufficiali militari dell'infanteria di marina siciliana e napolitana in ispecie per ciò che riguarda la Commissione di scrutinio.

Il prefato Presidente del Consiglio, Ministro della marina è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Torino il 31 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

Relazione a S. M. il Re in udienza del 14 corr. febbraio.

Sire,

Nell'accogliere i voti della Toscana e riunirla cogli altri suoi popoli in una sola Monarchia la M. V. col Decreto suo del 23 marzo 1860 ordinava che fosse provvisoriamente mantenuto per quelle Provincie un centro amministrativo, e che vi presiedesse un Governatore Generale con ampiezza di poteri maggiore di quella dei Governatori delle altre Provincie. La Toscana conservava in sostanza, senza detrimento dei nuovi vincoli politici che la univano al Regno Italiano, una spiccata autonomia amministrativa. Temperamento siffatto era consigliato da gravi ragioni di politica prudenza; perocchè lo introdurre repentinamente e ad un tratto un nuovo sistema d'amministrazione avrebbe ingenerato confusione ed incertezza, turbato l'ordinato andamento della cosa pubblica.

Nulladimeno cotesta condizione di governo doveva essere temporanea e cessare appena che le circostanze il consentissero. Vostra Maestà il dichiarava espressamente nel suo discorso ai rappresentanti della nazione il 2 di aprile dello scorso anno, e il Parlamento in varie occasioni esprimeva il voto, che fosse provveduto sollecitamente alla unificazione del reggimento toscano colle altre parti del Regno, unificazione augurata da tutti gl'Italiani per assodare l'opera della nazionale indipendenza. Lasciando al Parlamento il cómpito di fare quelle leggi e quelle provvisioni che saranno giudicate acconcie a compierla in ogni sua parte, i consiglieri della vostra Corona sono persuasi che sia giunto il momento di fare un passo decisivo verso quell'assetto normale che dovrà aver la Penisola sotto il glorioso scettro di Vostra Maestà.

A questo fine tende il Decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre alla sovrana approvazione. Per esso, mentre si lasciano alla Toscana tutte quelle libertà che i tempi e le particolari condizioni dell'Italia richiedono a tutela delle comunali e provinciali franchigie, vengono assunte dal Governo centrale le più essenziali prerogative di uno Stato forte ed ordinato.

Ponendo termine in cotal guisa all'autonomia toscana, il Ministero sente il dovere di tributar pubblico omaggio di lode all'uomo di Stato che fin qui ne tenne degnamente il reggimento. Se l'opera del barone Ricasoli riuscì di tanto giovamento alla patria quando la Toscana associava i suoi destini a quelli del Regno Italiano così meravigliosamente e provvidenzialmente fondato, con non minore sollecitudine ed efficacia egli cooperò a far sì che la maggiore unificazione della natìa sua contrada col resto dello Stato trovasse facile e spianata la via. Ond'è che egli ha pienamente raggiunto quella meta che si era prefissa, trasfondere cioè il municipio nella nazione.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Al fine di provvedere al governo ed all'amministrazione delle Provincie toscane;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'autonomia amministrativa toscana, quale fu stabilita dal Decreto del 23 marzo 1860, cessa di esistere col corrente mese nel quale si apre il Parlamento italiano.

Le attribuzioni fin qui esercitate nelle provincie della Toscana dal Luogotenente e dal Governatore generale in ordine al Decreto 23 marzo 1860, saranno riunite ai RR. Ministeri e verranno esercitate o per mezzo di un Governatore delle Provincie toscane, o per mezzo delle autorità delegate dai ministri nei modi e con le norme seguenti, e con quelle che saranno più particolarmente stabilite da uno speciale Regolamento.

Art. 2. Il Governatore delle Provincie toscane ha sotto la sua diretta dipendenza i servizii politici, di sicurezza pubblica, di amministrazione, e della Guardia Nazionale, che sono di competenza del Ministero dell'interno, e vi provvede in conformità delle leggi e delle istruzioni del Ministro.

Art. 3. Egli compie inoltre quegli atti che sono di competenza degli altri ministeri che gli sono attribuiti da Leggi o Regolamenti speciali o delegati dai ministri coi quali corrisponde.

Art. 4. Il Governatore vigila, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, sull'andamento di tutti i servizii dipendenti dall'Amministrazione dello Stato e sulla disciplina delle persone addette ai servizii medesimi. Non ha però ingerenza nei rami giudiziarii e militari se non in quanto si riferisse a facoltà ed atti che anche nei detti due ultimi servizii gli fossero attribuiti da Leggi o Regolamenti speciali o delegati dai ministri.

Art. 5. Al fine suddetto i Capi dei diversi servizii pubblici sono tenuti di ragguagliarlo di tutti i fatti la cui gravità o natura può interessare l'ordine pubblico.

Similmente sono tenuti a comunicargli i cambiamenti nel personale per le osservazioni che stimasse conveniente di sottomettere ai competenti ministeri, salve le limitazioni contenute nell'articolo precedente.

Art. 6. Il Governatore è in diritto di fare o di prescrivere in ogni tempo le indagini od inchieste che allo stesso fine riconoscerà necessarie; gli Uffiziali del Governo sono nell'obbligo di ottemperare a tali richieste.

Art. 7. Esso può dare, nei casi di urgenza e sotto la sua responsabilità, ordini obbligatori per tutte le Amministrazioni, salve le limitazioni di cui all'articolo 4. In questo caso egli deve immediatamente informare il Governo del Re del suo operato.

Art. 8. Il Governatore protegge tutti gli Uffiziali del Governo nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 9. Per gli affari dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici, quelli che non saranno ritenuti od avocati al Ministero, rimangono per la parte giudiziaria affidati ai Presidenti delle Corti d'appello ed ai Procuratori generali presso le stesse Corti d'appello; per la parte ecclesiastica sono commessi al Governatore, nel modo e secondo le ripartizioni espresse nell'annesso Regolamento.

Art. 10. Le autorità e gli Uffizi per l'Amministrazione finanziaria esistenti nelle Provincie toscane sono provvisoriamente conservati nella loro presente condizione, e continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni ed incumbenze a norma delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in quelle provincie.

Art. 11. Le relazioni delle Autorità e degli Uffici suddetti col Ministero delle finanze avranno luogo per mezzo di un sopraintendente di finanza stabilito in Firenze, il quale sarà principalmente incaricato di compiere l'istruzione delle pratiche da trasmettersi per le risoluzioni riservate al Governo centrale, come di curare presso le Autorità locali l'esecuzione dei provvedimenti governativi.

Art. 12. Il coordinamento al sistema finanziario dello Stato dell'Amministrazione speciale conservata provvisoriamente alle Provincie toscane, i rapporti della Sopraintendenza di finanza col Ministero e cogli Uffizi finanziari di quelle provincie, e le maggiori attribuzioni che il Ministro delle finanze sotto la propria responsabilità stimasse conveniente di affidarle nell'interesse del pubblico servizio, formeranno oggetto di provvedimenti ministeriali.

Art. 13. È delegata al Governatore di Toscana l'amministrazione delle spese inscritte in bilancio pei servizii di acque, strade, porti e spiaggie, e fabbriche civili.

È solo fatta riserva delle spese concernenti i lavori d'ampliazione e perfezionamento del porto di Livorno, la cui gestione rimarrà intiera al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 14. Sono pure delegati al Governatore di Toscana i provvedimenti che riguardano la polizia di acque e strade e dei porti e spiaggie, sotto l'osservanza delle leggi e discipline colà tuttora vigenti.

Art. 15. Per la istruzione pubblica è conservato in Toscana un Ufficio centrale provvisorio della pubblica istruzione, il quale, per le cose di sua attinenza, corrisponderà con tutti i Capi d'ufficio e trasmetterà gli affari informati al Ministro o al Governatore secondo le rispettive competenze stabilite dal Regolamento.

Art. 16. Tutte le attribuzioni che in virtù del Decreto Reale del 5 luglio 1860 sono conferite al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per gli affari relativi al Ministro saranno da esso esercitate anche in Toscana nei modi con cui le esercita nelle antiche e nuove provincie annesse allo Stato.

Il Governatore risolverà per altro direttamente fino a nuova disposizione gli affari relativi alle fiere e mercati; ed amministrerà come per lo innanzi l'Istituto delle Cascine, e l'Accademia dei Georgofili.

Art. 17. Un Regolamento speciale annesso al presente Decreto e firmato d'ordine nostro dal Consiglio dei nostri Ministri, determinerà più particolarmente le attribuzioni riserbate al Governo centrale e quelle affidate al Governatore delle Provincie toscane.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano addì 14 febbraio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

Il N. 4628 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il Decreto sopra riferito.

Per uno sbaglio occorso nella pubblicazione di ieri, ripetiamo oggi il seguente Regolamento relativo al Decreto Reale qui sopra riferito.

REGOLAMENTO

annesso al R. Decreto del 14 febbraio corrente portante il nuovo ordinamento del Governo delle Provincie Toscane.

TITOLO I. — *Materie dipendenti dal Ministero dell'Interno.*

Art. 1. Le nomine di tutti gli Impiegati superiori dell'ordine governativo, dei Gonfalonieri e di tutti i Capi degli stabilimenti che dipendono dal Governo, si faranno dal Re, sulle proposizioni del Ministro. È riservato ugualmente al Re l'approvare i Regolamenti che contengano sanzioni penali, l'autorizzare i Comuni a contrarre debiti, l'accordare la nobiltà e la cittadinanza.

Art. 2. Il Governatore, come delegato del potere esecutivo, prende tutti i provvedimenti d'urgenza nell'interesse della sicurezza, della morale e della salute pubblica.

Egli nomina:

1. I Rettori degli spedali regi;

2. Tutti gl'Impiegati di ordine, cioè protocollo, archivi, spedizione e copisteria;

3. Tutti gl'Impiegati di polizia dai Capi commessi in giù e risolve tutti gli affari relativi alla disciplina di questo personale.

Approva le ammissioni, le promozioni e le espulsioni dei componenti la guardia di pubblica sicurezza;

Nomina i Coadiutori provvisorii di delegazione per i bisogni improvvisi del servizio;

Concede le gratificazioni per servizio straordinario e le sovvenzioni consuete nei limiti del bilancio;

Autorizza le feste e gli spettacoli pubblici, autorizza le rappresentazioni teatrali di qualunque genere, la costituzione di bande musicali, e ne stabilisce la divisa;

Concede salvacondotti per differire o sospendere la osservanza di misure di polizia;

Risolve i ricorsi presentati contro le risoluzioni prese dai Prefetti e le riforma o le annulla;

Approva le elezioni delle Università Israelitiche;

Accorda le grazie per la tumulazione nell'interno delle chiese, quando esistano nel defunto meriti distinti, esclusi i Parrochi, i Vescovi e gli addetti ai collegi ecclesiastici ai quali queste tumulazioni sono riservate per privilegio.

Art. 3. Nell'interesse delle Amministrazioni comunali e provinciali, il Governatore:

Approva le Delegazioni dei Consigli comunali e provinciali per accolli di lavori, vendite, permute, allivellazioni, affrancazioni, investimenti, sistemazione di debiti, istituzione di fiere e di mercati, collazione di posti di studio, di doti e di sussidii a carico dei Comuni o dei Luoghi Pii dipendenti; e in generale di tutte le deliberazioni, per le quali secondo le Leggi vigenti richiedevasi l'approvazione del Ministro dell'Interno.

In casi di urgenza può approvare spese straordinarie non contemplate nei bilanci comunali e provinciali, salvo a renderne conto al Ministro.

Provvede all'andamento ordinario di tutte le Amministrazioni speciali dipendenti dal Governo al servizio sanitario della Maremma, alla Direzione delle terme di regia proprietà.

Art. 4. Come capo di tutti gli Istituti che interessano la salute e la beneficenza pubblica, il Governatore:

Nomina gl'Impiegati subalterni degli Spedali, ed Istituti pii dipendenti dal Governo, ed approva le nomine fatte dai Comuni;

Approva i regolamenti ed i bilanci di previsione;

Autorizza le spese straordinarie ed urgenti fuori dei limiti del bilancio;

Approva il rilascio di appalti, forniture, cottimi, rinvestimenti di capitali, vendite, permute di beni patrimoniali, transazioni, composizioni di debiti;

Concede gratificazioni e sussidii secondo le pratiche in uso;

Sospende e revoca gli impiegati che non sono di nomina regia;

Risolve gli affari relativi a collazione di doti e di premii di tenutarii degli esposti, alle ammissioni di orfani e di invalidi, alla vaccinazione;

Concede permessi d'assenza agli impiegati;

Provvede a tutto ciò che può interessare il regolare andamento disciplinare, economico e sanitario degli Stabilimenti di beneficenza dipendenti dal Governo.

Art. 5. Nell'interesse del servizio carcerario:

Provvede a tutto ciò che concerne il personale delle guardie carcerarie;

Ha la sopraintendenza sugli Stabilimenti penali, eccettuati i bagni per la parte amministrativa e regolamentaria.

TITOLO II. — *Materie dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici.*

Art. 1. Ritenuto in massima che le attribuzioni di Grazia e Giustizia e delle cose Ecclesiastiche vengono direttamente esercitate dal Ministero, tuttavia per agevolare la spedizione degli affari sono intanto affidate ai Presidenti delle Corti d'appello, ai Procuratori generali presso le medesime, ed al Governatore rispettivamente le competenze di cui negli articoli seguenti.

Art. 2. È attribuita facoltà ai Presidenti delle Corti ed ai Procuratori Generali di concedere congedi per un tempo non maggiore di giorni venti ai membri rispettivamente delle Corti e del Pubblico Ministero presso di esse stabilito.

Eguale facoltà è concessa ai Presidenti delle Corti d'Appello ed ai Procuratori Generali presso di esse istituite pei congedi dei Membri dei Tribunali e degli Uffizi dei Procuratori Regi.

Potranno pure i Procuratori Generali delle Corti di Appello concedere congedi pel tempo avanti indicato ai Pretori.

La stessa disposizione avrà luogo pei congedi dei Cancellieri ed altri Ufficiali od Impiegati inferiori.

Ai Presidenti delle Corti d'Appello è delegato:

1. La nomina dei Cursori o di altri Impiegati inferiori dei Tribunali, la loro disciplina e le altre disposizioni relative;

2. La destinazione dei copisti e dei coadjutori provvisorii per un tempo non maggiore di due mesi.

Art. 3. Sono specialmente delegati al Procuratore Generale del Re:

(a) Le proposte di concessioni di sussidii e di gratificazioni a persone che ne abbiano già goduto periodicamente;

(b) Le concessioni d'indennità dovute per atti compiuti nell'interesse del servizio giudiziario e derivanti da regolamenti o costanti consuetudini;

(c) Le autorizzazioni che siano necessarie ai Giudici istruttori per trasferirsi fuori della loro residenza;

(d) I provvedimenti che potrebbonsi fare con semplice Decreto Ministeriale e che non ammettono dilazione salvo a riferirne al Ministero per la conferma ove ne sia il caso.

Art. 4. Il Procuratore Generale del Re potrà eziandio fare tutti quegli altri atti o provvedimenti che gli saranno delegati o particolarmente o per disposizione generale.

Art. 5. Ai Pretori mancanti od impediti supplisce di regola il Pretore viciniore del Circondario del Tribunale di 1.a istanza, e quando per impedimento di questi o per ragione di servizio ciò non sia consentito, il supplente sarà designato dal Presidente del Tribunale fra gli altri Pretori del Circondario, ovvero tra i Cancellieri di Pretura o tra gli attuari di Cancelleria del Tribunale di prima istanza.

Art. 6. Sono delegate al Governatore le seguenti competenze circa le cose ecclesiastiche:

Gli exequatur che si rilasciano ai documenti esteri da prodursi nel Regno *loco jurium*;

Gli exequatur alle patenti, ordinanze, decreti e in genere a tutti gli atti dei Vescovi, dei Capitoli delle Cattedrali e Collegiate, e agli atti delle Diete e Capitoli delle corporazioni religiose;

Le autorizzazioni per le ammortizzazioni a causa pia ecclesiastica e laica nella quantità non superiore ai 100 zecchini, ossia ad italiane lire 1120;

Le autorizzazioni per le tumulazioni ai Vescovi, Parrochi ed addetti a Collegi ecclesiastici per i quali la legge e la consuetudine fanno speciali riserve;

Le collazioni dei sussidii dotali delle Parrocchie e delle speciali fondazioni;

Le cessioni di questi sussidii fra sorella e sorella e il conferimento delle doti ricadute;

Le concessioni di tolleranza per i religiosi forestieri che dimorano nei conventi dello Stato;

Le nomine degli operai dei monasteri e conservatorii;

Le feste straordinarie;

Le funzioni sacre fuori dei templi;

Le predicazioni in ore notturne e in luoghi diversi dalle chiese;

Le ammissioni, le vestizioni e professioni dei Regolari;

Le visite dei Capi degli ordini religiosi ai conventi da essi dipendenti;

Le convocazioni dei Capitoli;

Le costituzioni dei patrimonii esclesiastici;

Le ammissioni nella casa dei Catecumeni;

Le questue fuori delle chiese;

Le licenze ai religiosi per andare fuori di Stato;

L'approvazione delle nomine agli uffizi e gradi dei conventi, monasteri e conservatorii;

L'approvazione delle elezioni degli Impiegati addetti ai monasteri e conservatorii;

L'approvazione delle nomine dei Cancellieri vescovili;

L'autorizzazione alla costruzione degli oratorii alla campagna e per le garanzie e per il buon mantenimento della fabbrica e dei sacri arredi;

Le R. adesioni alle nomine dei Compatroni;

Le licenze ai Vescovi per l'affissione delle pastorali;

La vigilanza continua sul Clero secolare per le opportune denunzie, quando occorrano, al Ministero o per la provocazione delle misure necessarie;

La vigilanza sull'andamento delle Curie ecclesiastiche e dei Seminarii vescovili;

Il consultivo negli affari legali e d'amministrazione della causa pia;

Le autorizzazioni a stare in giudizio per i beneficiati rappresentanti i conventi gli operai dei monasteri e conservatorii, collegi ecclesiastici, ed in genere per ogni Amministrazione della causa pia ecclesiastica esclusi gli Economi generali dei benefizi vacanti e dei Subeconomi da essi dipendenti;

Le autorizzazioni per le verificazioni dei danni cagionati dalla trascuranza o dall'abuso dei Rettori delle provviste ecclesiastiche;

Quelle per le riconduzioni, rinnovazioni e affrancazioni livellarie;

Le approvazioni del rendiconto degli operai dei monasteri e conservatorii, delle gestioni dei conventi maschili, di quelle degli Economi R. delle opere, delle chiese e delle fondazioni pie;

Le approvazioni delle garanzie agli Amministratori della causa pia ecclesiastica;

Quelle per la creazione sulle provviste delle passività redimibili a rate per supplire ai restauri, al fornimento dei sacri arredi, e per la coltura e miglioramento dei patrimonii beneficiati.

Art. 7. Il Governatore potrà inoltre fare quegli atti e provvedimenti che gli saranno delegati o particolarmente o per disposizione generale.

TITOLO III. — *Materie dipendenti dal Ministero delle Finanze.*

Art. 1. Il Sopraintendente alle Finanze per le Provincie di Toscana dirige l'Amministrazione finanziaria delle Provincie medesime, sotto l'immediata dipendenza del Ministro delle Finanze.

Art. 2. Esso trasmette al Ministero le pratiche sulle quali occorrono risoluzioni del Governo centrale e ne compie le istruzioni; provvede su quelle che stanno comprese nelle sue attribuzioni; comunica ai dipartimenti dipendenti dal Ministero delle Finanze gli ordini che da questo gli sono trasmessi e ne cura l'esatta osservanza.

Art. 3. Sono nelle attribuzioni del Sopraintendente:

1. Le nomine dei custodi, degli inservienti e degli impiegati inferiori che per le disposizioni vigenti non sono riservate al Principe, ferme stanti le attribuzioni proprie di alcuni Capi di dipartimento;

2. La proposta al Ministero delle nomine e promozioni degli impiegati addetti alla Sopraintendenza;

3. La trasmissione al Ministero delle proposizioni dei Capi di dipartimento per nomina o promozione degli impiegati rispettivamente dipendenti;

4. Il conferimento dei sussidi consueti, delle indennità e diarie determinate dai regolamenti;

5. La concessione di doti a fanciulle povere a carico della R. Lotteria;

6. La composizione in rate di dritti di registro, successione e simili;

7. La restituzione di dritti doganali ed altre tasse indebitamente percette;

8. E tutti gli altri atti di amministrazione semplice che gli verranno specialmente commessi dal Ministro in esecuzione del disposto dell'articolo 12 del R. Decreto.

Art. 4. In fine di ciascun mese il Sopraintendente farà al Ministero un rapporto intorno agli atti della sua amministrazione.

Art. 5. Vi sarà per la Sopraintendenza un Segretario generale, il quale in caso di assenza od impedimento del Sovraintendente ne farà le veci.

TITOLO IV. — *Materie dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.*

Art. 1. A termini dell'art. 13 del Decreto Reale del 14 febbraio 1861, essendo delegata al Governo di Toscana la amministrazione delle spese inscritte in bilancio pei servizii di acque, strade, porti e spiaggie, e fabbriche civili, quest'amministrazione sarà esercitata dal Governo di Toscana per mezzo delle Direzioni e degli ufficii così amministrativi come tecnici attualmente esistenti, e colle norme fin qui usitate, sia per l'approvazione di progetti d'arte, sia per l'appalto delle opere, stipulazione ed approvazione di contratti, sia in fine pei pagamenti relativi tanto alle opere suddette, quanto al personale sì amministrativo che tecnico.

Art. 2. Nell'Amministrazione come sovra delegata il Governo di Toscana non potrà eccedere i limiti a caduna spesa assegnata dal bilancio, nè variare la destinazione di qualsiasi stanziamento.

Art. 3. Accadendo il bisogno di qualche nuova o maggiore spesa, o di semplice trasporto di qualche somma da uno ad un altro articolo della stessa categoria di Bilancio, dovrà farsene motivata e documentata proposta al Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 4. Occorrendo nella gestione di acque e strade, porti e spiaggie, e fabbriche civili, tanto relativamente al personale, quanto per lo eseguimento di lavori, provvedimenti nei quali, a termini delle Leggi ancora vigenti in Toscana, debba intervenire l'autorità sovrana, le proposte relative saranno pur rivolte al Ministero dei Lavori pubblici, il quale promuoverà la emanazione dei provvedimenti stessi.

Le nomine e le altre disposizioni riflettenti il personale, per le quali, a termini delle Leggi suddette, non occorra la sanzione Reale, rimarranno nelle attribuzioni delle Direzioni od altri ufficii amministrativi o tecnici cui erano prima d'ora devolute, od altrimenti spetteranno al Governo di Toscana.

Art. 5. Allo spirare di ogni trimestre il Governo di Toscana trasmetterà al Ministero dei lavori pubblici un rapporto intorno alle disposizioni più rilevanti compiutesi in riguardo ai tre servizii predetti, e sul procedere delle imprese di maggior importanza.

TITOLO V. — *Materie dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.*

Art. 1. L'Uffizio centrale ha per Capo un Direttore.

Art. 2. La nomina di tutto il personale del Corpo insegnante, non che dei Dipartimenti che rilevano dalla soppressa Direzione dell'istruzione pubblica, appartiene al Re, sulla proposizione del Ministro; e appartiene al Ministro ogni altra nomina per la quale non bisogna un Decreto Regio, e che non è riserbata al Governatore nel presente Regolamento.

Art. 3. Gli affari relativi alle Università di Pisa e di Siena si tratteranno direttamente dal Ministro.

Col previo parere del Direttore il Ministro delibera:

sui Regolamenti scolastici d'ogni specie, dagli Istituti superiori fino ai Licei inclusive;

sulla compra di oggetti di belle arti e di codici;

propone al Re la collazione dei posti distinti o gratuiti alle Università, ed alla Scuola normale, e la concessione di sussidii a studenti e artisti poveri;

nomina le Commissioni esaminatrici per i concorsi e le Commissioni incaricate di studi speciali.

Art. 4. Sono di competenza del Governatore:

le approbazioni dei Maestri di Ginnasi e delle scuole minori, eletti dai Comuni;

la sospensione, e l'interdizione dall'insegnamento dei Maestri privati, salvo diritto di ricorso al Ministero;

le autorizzazioni di assenza e di supplenza, a breve tempo, ed in casi urgenti, per i professori liceali;

la nomina dei Custodi e degli Inservienti;

l'approvazione del servizio straordinario dei giornalieri;

la concessione delle gratificazioni, indennità e sussidii consueti, o che fanno parte di stipendio;

gli ordini di pagamento per tutte le spese che si fanno con le dotazioni assegnate nel bilancio ai diversi Istituti;

l'approvazione dei rendimenti dei conti dei Capi d'Uffizio;

le autorizzazioni di tutti gli atti necessari all'amministrazione del patrimonio degli Istituti, eccetto le alienazioni e la costituzione di servitù passiva.

Art. 5. Il Direttore centrale, oltre alla compiuta informazione di tutti gli affari, potrà risolvere per propria autorità:

sull'istituzione di scuole private;

sulle copie di Quadri e di Codici;

tutti gli affari relativi a domande di grazia per abbreviamento di tirocinio scolastico, ripetizioni di esami e ammissioni fuori di tempo;

ha in cura la compilazione della statistica delle scuole, e in generale provvede all'applicazione chiara e ordinaria delle leggi e regolamenti, la quale non implica novità veruna di massima, nè dubbiezza d'interpretazione.

TITOLO VI. — *Materie dipendenti dal Ministero per gli Affari Esteri.*

Art. 1. Il Governatore della Toscana è autorizzato a legalizzare le firme degli Agenti Diplomatici e Consolari di Sua Maestà all'Estero apposte agli atti che debbono aver forza nei Regii Stati.

Art. 2. Gli Agenti Diplomatici e Consolari di S. M. all'estero riconosceranno come valida e legalizzeranno, ove d'uopo, la firma del Governatore della Toscana apposta agli atti emanati nei Reali Dominii che debbono prodursi all'estero.

Milano, addì 14 febbraio 1861.

Visto d'ordine di S. M.

I Ministri: M. MINGHETTI.
G. B. CASSINIS.
F. S. VEGEZZI.
T. MAMIANI.
C. CAVOUR.
T. CORSI.

In udienza delli 31 gennaio p. p. ed 8 e 10 corrente febbraio, S. M., sulla proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con quello della Guerra, ha fatto le seguenti nomine di ufficiali nei battaglioni dei Corpi distaccati della Guardia Nazionale:

1.o *Battaglione di Ancona.*

Maggiore: Misturi Malaccari conte Alessandro.
Luogotenente aiut. magg. in 2.o: Lelli Vincenzo.
Sottotenente porta bandiera: Ajassa Muzio.
Chirurgo magg. in 2.o: Passerini dott. Enrico.
Capitani: Mancinforte Giulio, Misturi Francesco, Cadolini Lorenzo e Andreani Adriano.
Luogotenenti: Riccardini Ciriaco, Negozi Francesco, Schelini Enrico e Cadolini Cesare.
Sottotenenti: Corradi Corrado, Giovannelli conte Luigi, Bonarelli Pier Gentile, Beretta Annibale, Persichetti Gioachino, Schelini Gustavo, Bonacossi Alessandro e Barili Gregorio.

1.o *Battaglione d'Alba.*

Maggiore: Mermet cav. Alessandro.
Luogotenente aiut. magg. in 2.o: Vercellotti Giuseppe.
Chirurgo magg. in 2.o: Chiarla dott. Giuseppe.
Sottotenente porta bandiera: Govone nobile Angelo.
Capitani: Chiesa Antonio, Busca Vincenzo, Giordana Antonio e Gallina Patrizio.
Luogotenenti: Boeri Michele, Rossi Giuseppe, Cantalupo Salvatore e Adriano Carlo.
Sottotenenti: Betrone Antonio, Bianchi Tommaso, Dallera Giacomo, Rinaldi Giovanni, Vittone Battista, Ruella Giuseppe, Cane Domenico e Novaresio Gio. Batt.

1.o *Battaglione di Gallarate.*

Maggiore: Borgomaneri Giovanni.
Luogotenente aiut. magg. in 2.o: Beltrandi Carlo.
Chirurgo magg. in 2.o: Borgomaneri dott. Carlo.
Sottotenente porta bandiera: Castelli Giovanni.
Capitani: Cotta Giuseppe, Ferrario Ercole, Crespi-Porro Antonio e Demaria Giuseppe.
Luogotenenti: Banfi Giuseppe, Bonomi Giovanni, Oleggia-Passalacqua G. B. e Prandoni Ottavio.
Sottotenenti: Crosta Pietro, Caldara Carlo, Venegoni Angelo, Daverio Achille, Carpani Luigi, Cadario Fortunato, Clerici Antonio e Cava Pietro.

1.o *Battaglione di Voghera.*

Maggiore: Gazzaniga Paolo.
Luogotenente aiut. magg. in 2.o: Rabagliati Giovanni.
Chirurgo magg. in 2.o: Gavina dott. Giovanni.
Sottotenente porta bandiera: Romano Carlo.
Capitani: Bertotti Senatore, Casella Edoardo, Stella Pietro e Imbres Felice.
Luogotenenti: Gatti Benedetto, Dezza Alberto, Fantoni Giovanni e Conti Angelo.
Sottotenenti: Marchese Filippo, Ferrari da Grado Alessandro, Salvaneschi Battista, Veggi Rocco, Berti Antonio, Locatelli Marcello, Ghislanzoni Ernesto e Defilippi Giovanni.

1.o *Battaglione di Lecco.*

Maggiore: Bertolè Giovanni.
Luogotenente aiut. magg. in 2.o: Ballico Lorenzo.
Chirurgo magg. in 2.o: Francione dott. Giovanni.
Sottotenente porta bandiera: Tonetti Claudio.
Capitani: Bianchi Cesare, Resinelli Giuseppe, Corti Giovanni e Confalonieri Alessandro.
Luogotenenti: Dell'Oro Antonio, Riva Francesco, Gherini Carlo e Donegana Giovanni.
Sottotenenti: Valtollina Agostino, Caldara Giuseppe, Dell'Oro Riccardo, Ghisla Giuseppe, Colombo Antonio, Perego Beniamino, Sala Biagio e Albani Pietro.

PARTE NON UFFICIALE

TORINO, 17 FEBBRAIO 1861

Leggesi nel *Monit. tosc.* del 15:

Riferendo nel *Monitore Toscano* del 7 corrente l'arrivo de' Reali Principi il 6 alla stazione del Pontassieve, fu detto che ivi riceverono il personale tecnico della strada ferrata aretina, presentato dal regio commissario delle strade ferrate in Toscana, signor Giuliani. Ora dobbiamo aggiungere che riceverono ancora il personale amministrativo di detta strada ferrata, presentato loro dal gerente governativo signor avv. Carlo Bologna.

Medesimamente aggiungeremo che a Montevarchi i Reali Principi riceverono la rappresentanza dell'Accademia Valdarnese del Poggio, visitarono la residenza accademica, si scrissero nell'Albo ed esaminarono la collezione de' Fossili, domandando la qualità, l'elevatezza e la giacitura de' varii strati terrosi, entro cui si ritrovano quegli avanzi giganteschi di una primitiva natura. Infine accolsero il dono di un esemplare delle Memorie accademiche fin qui pubblicate.

Leggesi nella *Gazzetta di Bologna* del 15:

Il mattino di ieri sorgeva fra il rimbombo delle artiglierie che dai colli della città festeggiavano la presa di Gaeta, e poco dopo le LL. AA. RR. il Principe di Piemonte e il Duca di Aosta accompagnati dalle primarie autorità civili e militari percorrevano la cinta delle fortificazioni onde venne munita la città nostra. Assistevano poscia da un poggiuolo del palazzo comunale allo sfilare di una legione di fanteria e di uno squadrone di cavalleria della Guardia Nazionale, e ricevuti i funzionari giudiziari e civili, recavansi a visitare quanto di meglio offre la città nostra: S. Petronio, l'Antico Archiginnasio, l'Università colla Biblioteca e coi Gabinetti di cui è corredata, la Pinacoteca e Oploteca, la villa reale di S. Michele in Bosco, la celebre Certosa o Cimitero Comunale; rientrando per strada Santo Stefano gremita di gente e percorsa dai più brillanti equipaggi. Nè è d'uopo ripetere che ovunque trovavano le vie adorne di drappi e di bandiere, che ovunque gli applausi di una affollata moltitudine sorgevano a dar loro prova dell'affetto che i bolognesi nutrono vivissimo pei figli del Principe che il popolo italiano si elesse a Re, perchè del popolo italiano seppe rendersi altamente benemerito.

Alle sei pomeridiane i Reali Principi convitavano a splendida mensa l'illustrissimo sig. Sindaco, l'Intendente generale, i Presidenti delle Corti di Giustizia e i Regi Procuratori, i Senatori del Regno, i Deputati al Parlamento nazionale, i Generali e i Capi dei Corpi di linea, il Comando Superiore della Guardia Nazionale ed altre notevoli persone dimoranti fra noi.

Nella sera a festeggiare insieme la resa di Gaeta e la presenza de' Principi accendevansi brillanti fuochi artificiali sulla piazza *Vittorio Emanuele*, e s'illuminavano le vie della città. Questa fausta coincidenza che ci rammenta quella della presa d'Ancona e del passare che intanto faceva il Re per Bologna ispirava, traendone lieto augurio per l'avvenire, alla musa patria del prof. Luigi Mercantini, gentile cantore di Tito Speri, alcuni bei versi, i quali dati alle stampe erano distribuiti al fiore dei cittadini e delle signore bolognesi, all'uffizialità della Guardia Nazionale e dei Corpi di linea ed ai supremi funzionari governativi che radunavansi nelle sale del Municipio aperte dal Sindaco affine di rendere omaggio ai Principi Reali che insieme al loro seguito v'intervenivano e vi si trattenevano sin dopo le 11.

Per rendere più lieta la serata si prestavano ad eseguire alcuni pezzi di canto e di musica la signora contessa Carolina Tattini, la egregia pianista signora De Filippi Mercantini, ed i nostri distinti professori di piano e di violino signori Golinelli ed Emiliani.

Fu in breve un giorno intero di gioia schietta, sincera, di cui serberemo gradita e perenne la ricordanza!

Questa mattina alle ore 8 i Reali Principi partivano con treno speciale per Modena, sin dove li accompagnavano il Sindaco e l'Intendente della nostra città la quale si augura di essere presto e più lungamente rallegrata dalla presenza di questi Principi che già si hanno tutto il nostro affetto e la nostra riconoscenza.

Leggiamo nella *Gazzetta di Modena* del 15:

Le LL. AA. RR. il Principe di Piemonte, e il Duca d'Aosta, col loro seguito, giungevano fra noi da Bologna, con treno speciale ferroviario, in questa mattina poco prima delle 9.

Due salve di cannone annunziavano la loro partenza da Bologna e l'arrivo in Modena. La musica della Guardia Nazionale di Nonantola eseguiva la marcia reale, mentre discendevano dal convoglio reale. Li attendevano alla stazione, per complimentarli, il sindaco della città, i signori della Giunta municipale, lo stato maggiore della Guardia Nazionale, il R. Intendente generale della città e provincia di Modena, i consiglieri e segretari d'intendenza, le autorità militari e molti distinti cittadini. Numerosissimo popolo li accoglieva con ovazioni cordiali, spontanee e veramente sentite. Molte carrozze di distinte case della città erano state poste a disposizione delle LL. AA. RR. e loro seguito, e i PP. RR. salivano in quella del cav. Israele Guastalla; rimpetto al Principe Umberto sedeva il sindaco della città. La Guardia Nazionale e le truppe di linea facevano ala al loro passaggio dalla stazione al reale palazzo. Rimarcavasi fra queste il bellissimo reggimento Guide.

Erano a riceverli nelle sale del reale palazzo il Corpo insegnante dell'università, del liceo, del ginnasio e dell'accademia delle belle arti; le autorità giudiziarie, i collegi giuridici, e molta ufficialità della Guardia Nazionale.

L'avvocato Lodovico Bosellini, uno dei priori dei Corpi giuridici, presentando alle LL. AA. RR. i suoi colleghi, e fra questi l'avvocato Cialdini, zio del vincitore di Gaeta, loro porgeva la seguente epigrafe commemorativa:

Ad Umberto e Amedeo Sabaudi — Figli d'invittissimo Re — Modena — Fra le italiche città — In fede a niuna seconda — Di nuovi trionfi al suo Re — Di Gaeta espugnata — Esultante — Dell'aspetto degli amatissimi Principi — Beata.

Leggesi nella *Gazzetta di Parma* del 16:

Giovedì la nostra città era tutta parata a festa sfavillante di gaudio e di vera esultanza per la presa di Gaeta. Oggi, interrotte le abituali occupazioni, assunto un aspetto più gaio e più vivace del consueto tutta lieta e sorridente accolse col più vivo entusiasmo gli Augusti Principi, figli del suo amatissimo Re Vittorio Emanuele II, i quali reduci dalla Toscana, da Bologna e Modena vollero nel loro passaggio rallegrare con un breve soggiorno di loro presenza la città di Parma, la cui fede incrollabile ne' destini della Patria comune, la cui devozione allo scettro ed alla dinastia sabauda è superiore ad ogni elogio. Gli Augusti Principi conserveranno grato ricordo delle affettuose dimostrazioni con cui la cittadinanza parmense volle festeggiare la loro venuta.

Gli evviva che echeggiarono sul loro passaggio lungo il corso dalla Stazione al Palazzo R. tutto parato a festa, al loro Augusto Padre, il legittimo Re degli Italiani, ed all'augusta sua stirpe, che deve ereditare tanta gloria e tanta potenza, non sono che l'espressione genuina e schietta de' sentimenti da cui è animata tutta la popolazione parmense, la quale in ogni evento sarà sempre col suo Re e colla sua stirpe, a cui è dato dalla Provvidenza di reggere e condurre a gloriosa meta gl'Italici fati.

Le LL. AA. RR. il Principe di Piemonte e il Duca d'Aosta col loro seguito giungevano fra noi da Modena con treno speciale della via ferrata in questa mattina prima delle ore 11. Ripetute salve di cannone annunziarono il loro arrivo a Parma. Li attendevano alla stazione il generale Giacomo Durando comandante il 5.o Corpo d'armata, il Sindaco della città colla Giunta municipale, lo Stato-maggiore della Guardia Nazionale, l'Intendente generale della città e provincia, i Consiglieri e Segretari d'Intendenza, e le altre autorità militari e civili e molti distinti personaggi. Numerosissimo popolo li accoglieva con ovazioni cordiali, spontanee e veramente sentite.

I RR. Principi chiamati dall'entusiasmo popolare affacciaronsi al gran balcone del Palazzo Reale e assistettero in mezzo ai più vivi applausi allo sfilare della Guardia Nazionale e dei Corpi del R. esercito qui stanziati. Dopo ciò le LL. AA. RR. ricevettero i varii Corpi costituiti.

CAMERA DEI DEPUTATI.

Alcune petizioni inoltrate alla Camera dei Deputati nell'ultima legislatura non furono prese ad esame dalla Commissione per difetto di requisiti prescritti dal regolamento; ad ovviare tale inconveniente si riproducono le relative disposizioni.

« La Commissione delle petizioni terrà per accertata « la maggiore età richiesta dall'art. 57 dello Statuto « per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Ca« mera qualora intervenga *una almeno* delle seguenti « condizioni.

« 1. Che la firma del petente sia legalizzata dal Sin« daco, Gonfaloniere o Pretore del Comune ove il postulante dimora.

« 2. Che la petizione sia presentata alla Camera o ri« volta alla Segreteria da un Deputato, salvo però « sempre al postulante di valersi, ove il credesse, di al« tre prove legali ».

ALEMAGNA

Quattordici deputati prussiani, che per cagione di assenza non presero parte alla votazione dell'emendamento De Vinche, hanno pubblicato nei giornali di Berlino una dichiarazione colla quale non solo danno al voto della seconda Camera a cui essi appartengono la più espressa adesione, ma ne estendono la portata. Imperocchè l'emendamento diceva semplicemente « non essere spediente nè alla Prussia nè all'Alemagna l'opporsi alla consolidazione progressiva d'Italia », mentre i quattordici che sottoscrissero la dichiarazione credono per soprappiù che « l'Alemagna e l'Europa sono interessate a questa consolidazione, affinchè l'Italia « venga sottratta ad ogni influenza straniera. »

Ecco il testo della dichiarazione:

« I sottoscritti, non avendo potuto, per la chiusura della discussione, dar compiutamente i motivi del loro

suffragio in occasione della proposta del sig. Vincke: « non crediamo sia nell' interesse della Prussia e dell'Alemagna opporci alla consolidazione del regno d'Italia» approvarono tale proposta non per opporsi alle spiegazioni date dal ministro degli affari esteri sulla politica del governo, ma invece perchè le approvavano. Riguardarono una dichiarazione positiva della Camera nella più importante delle questioni che agitano l'Europa come indispensabile per causa della gravità della cosa e della dignità della rappresentanza nazionale. Considerano la stretta applicazione del principio del non intervento negli affari italiani come necessaria, perchè nelle cose tedesche vogliono che questo principio sia osservato dalle potenze estere.

« Credono che la consolidazione di un'Italia forte, indipendente da ogni influenza straniera è vantaggiosa agl' interessi dell'Alemagna e dell' Europa. Desiderano altresì togliere l' apparenza, per parte della Prussia, di un contegno sfavorevole alla costituzione d' Italia, poichè nel caso contrario l'Italia sarebbe trascinata nelle braccia della Francia, che così vedrebbe aumentata la sua potenza.

« Lungi dall' incoraggiare un attacco contro la Venezia, essi considerano un contegno affatto neutrale da parte del governo del re, come proprio a dar peso ai consigli di questo presso il governo sardo, per allontanare, di concerto coll' Inghilterra, una soluzione troppo tosta della questione veneta e l' identificazione minacciosa della costituzione d' Italia cogl' interessi della rivoluzione europea.

« Vogliono finalmente che la risoluzione presa fortifichi il contegno del governo in questa quistione senza pregiudicare combinazioni e risoluzioni ulteriori, se venissero ad esser provocate da eventi che riguardassero gl'interessi della Prussia e dell'Alemagna per la distruzione dell'equilibrio europeo o qualsivoglia altra causa. La relazione dell'emendamento con queste parole dell'allocuzione « udì con viva soddisfazione che V. M. dichiarò che considerava il mantenimento dell'integrità del territorio tedesco come il primo dovere della sua politica tedesca ed europea » racchiude in sè il riconoscimento che vi sono ancora altri e più gravi interessi della patria che quello di non opporsi alla consolidazione dell'Italia e di far cedere i primi all'ultimo nel caso di certi avvenimenti ».

La dichiarazione surriferita porta la firma dei signori Burghardt, de Bethmann-Hollweg (di Bromberga), de Bethmann-Hollweg (di Wolmirstedt), de Carlowitz, Starke, Maske, Muller, Paur, Kantz, Schultz, Gœtz, Reich, Markens e Peschke.

I giornali di Berlino pubblicano un'ordinanza del ministro della giustizia datata del 6 febbraio, relativa al decreto reale di amnistia. La disposizione più importante è questa:

« Le persone che si sono sottratte colla fuga all' istruzione o al processo legale per cagione di uno dei crimini o delitti menzionati nel decreto di amnistia, sono autorizzate a tornare liberamente negli Stati del re. Epperciò i tribunali e i funzionari del pubblico ministero non potranno esercitare azione alcuna contro le persone che si varranno della permissione lor conceduta dall'atto di grazia sovrana, e i mandati d'arresto spiccati contro di loro dovranno essere ritirati. Se una condanna giudiziaria avesse luogo positivamente, si dovrà riferirne al ministro della giustizia per ogni caso isolato, sospendendo l'esecuzione della sentenza ».

Il re ricevè il 13 corrente la deputazione della seconda Camera che gli presentò l'allocuzione e pronunziò il discorso seguente:

« Signori, ricevo col cuore commosso l' espressione del dolore, che mi presenta la Camera dei deputati, per la morte del re, mio diletto fratello.

I vostri sguardi si alzano verso di me consolati e fidenti, come io attendeva.

Mi dichiarai iteratamente sui principii giusta cui sono risoluto a continuare l'esercizio del potere che Dio mi affidò. Il paese non ha a questo riguardo alcun dubbio.

Attendo securo che i suoi rappresentanti mi aiuteranno a mandar ad effetto le mie intenzioni pel mantenimento integrale dell'autorità della mia corona, poichè il vero bene della patria lo esige.

Quanto alle questioni di politica interna ed estera che sono trattate nella vostra allocuzione, di cui già conosceva il tenore giusta il regolamento d'ordine esistente, regolamento ch'io spero con voi veder migliorarsi più tardi, il mio governo definì chiaramente le idee che lo dirigono secondo le mie intenzioni e in cui persisterà. Spero che la Camera lo seconderà colla sua approvazione.

Spero che i vostri lavori che stanno per cominciare moveranno ad una soluzione soddisfacente per gl' importanti progetti di legge che il mio governo vi sottomise.

Noi miglioreremo molte istituzioni sul terreno della legalità; in questo non vi può esser dubbio.

L'unione fa la forza e giacchè dobbiamo esser forti, dovremo esser uniti altresì. Ciò è vero per la Prussia, come per la sua posizione in Alemagna. I miei sforzi in questo senso furono coronati dal più gran successo.

So che il mio popolo mi conserva una fedeltà inconcussa nei giorni prosperi come nei tristi: ne ricevo con piacere l'omaggio rinnovato per organo della Camera dei deputati ».

Il re si fece presentare individualmente i membri della deputazione dal presidente e diresse a ciascuno affabili parole.

Congedandosi dai deputati, il re disse loro:

« E così, signori, tornate ai vostri lavori. Spero che quando, fra qualche mese, ci separeremo, saremo di buon accordo ed amici » (*Nord*).

MONACO, 8 *febbraio*. Nel bilancio per l'ottavo periodo finanziario le spese militari sono stimate a 12 milioni di fiorini all'anno, de' quali 10,073,000 per l'esercito attivo, e il resto per la gendarmeria, le pensioni, ecc. Nell'esercizio precedente il bilancio militare era di 9,073,000 fiorini, dei quali 7 1/2 per l'esercito attivo (*J. de Francfort*).

DRESDA, 9 *febbraio*. La prima Camera ha discusso oggi i conti delle finanze degli anni 1856-1858. Risulta da quei conti che il debito del regno di Sassonia era alla fine dell'anno 1858 di 53,729,332 talleri (*Gazz. alem.*).

STOCCARDA, 10 *febbraio*. Il *Monitore vurtemberghese* contiene un decreto reale che convoca le due Camere del Wurtemberg pel 28 febbraio corrente.

AUSTRIA

Scrivono all'*Indépendance belge* da Vienna, ai 6 febbraio:

Già conoscerete pel telegrafo la soluzione, certamente transitoria, ch'ebbe la crisi ministeriale che durava dall'entrata del signor Schmerling nel gabinetto.

I rescritti imperiali pubblicati ieri mattina nella *Gazzetta di Vienna* produssero una meraviglia generale, anzi m'assicurano che la meraviglia dei membri del gabinetto non sia minore di quella del pubblico.

La Borsa che alla vigilia aveva scontato con un rialzo considerabile per le speranze pacifiche, giustificate poscia pe' discorsi dei sovrani di Francia e d'Inghilterra, vide nella maggior parte dei sette rescritti imperiali un nuovo tentativo del partito reazionario, desideroso di riconquistare il terreno perduto dopo l'avvenimento del sig. Schmerling.

In ogni caso bisogna convenire che la modificazione del gabinetto renderà più inconciliabili ancora gli elementi eterogenei onde già si componeva.

Com' è ora composto, ha undici membri:

L' arciduca Ranieri, presidente del Consiglio;

Il conte di Rechberg, ministro degli affari esteri e della casa dell' imperatore;

Il sig. di Schmerling, ministro di Stato avente nelle sue attribuzioni l' istruzione pubblica ed i culti;

Il sig. Lasser, incaricato della parte amministrativa del ministero di Stato;

Il sig. Plener, ministro delle finanze;

Il conte Wickenbourg, ministro del commercio;

Il conte Degenfeld, ministro della guerra;

Il barone Pratobevera, incaricato di dirigere il ministero della giustizia;

Il barone Meserg, ministro della polizia;

Il barone Vay, primo cancelliere dell'Ungheria;

Il conte Gzeosen, ministro senza portafoglio.

La nomina dell'arciduca Ranieri alla presidenza del Consiglio, non si può spiegare che in un modo. S. A. imperiale non accettò certamente questa posizione che per dar i mezzi di aver riguardi alla suscettività del conte di Rechberg che, non potendo rimanere presidente del Consiglio dopo le reiterate manifestazioni dell'opinione pubblica, non volle, nè per sè nè pel suo partito, ritirarsi davanti al sig. Schmerling.

Ma la nomina di un arciduca a presidente del Consiglio, non è di buon augurio per gli amici di una costituzione, e sembra annunziare anticipatamente che il ministero non sarà sindacabile. Poichè ancorchè l' arciduca dasse il giuramento per la costituzione *avvenire*, questo giuramento non sarebbe che illusorio, giacchè, giusta il § 64 del codice penale, ogni attacco diretto od indiretto contro un membro della famiglia imperiale è qualificato crimine (*verbrechen*) e rende passibile della prigione da 1 a 5 anni, a meno che non si supponga che sia permesso ai giornali o cittadini di fare astrazione, attaccando il ministero, del suo presidente.

PRINCIPATI UNITI

Scrivono da Jassy al *J. des Débats*, ai 30 gennaio:

Il ministero Kogalniceano fu improvvisamente disciolto ed immediatamente scambiato. Ecco ciò che produsse questo cangiamento sulla nostra scena politica:

Dopo la severa ammonizione fatta dal principe in uno de' suoi ricevimenti pubblici al metropolitano di Moldavia, il Consiglio dei ministri, condotto dal suo presidente, era andato a recare al prelato un ultimatum, ch'era stato perentoriamente rigettato. In conseguenza di questo rifiuto, S. E. aveva ricevuto per residenza un monastero di sua scelta ov'è ancora, attendendo che il suo processo fosse fatto nelle forme legali.

La Camera nominò una giunta d'inchiesta per esaminare questo affare. Ieri la giunta presentò la sua relazione e conchiuse perchè si mettesse in accusa il ministero Kogalniceano, imputato, fra le altre cose, di avere senza alcuna formalità giudiziaria attentato alla libertà del capo della religione, presidente dell'assemblea. Avendo il presidente del Consiglio dichiarato, per quest'accusa, che se la cosa fosse ancora a fare, la farebbe non una volta, ma dieci, tali parole sollevarono nella Camera un violento tumulto, per cui fu d'uopo sospendere la tornata.

Nella sera il sig. Kogalniceano e i suoi colleghi diedero le loro demissioni, che furono accettate e il principe fece le nomine seguenti, fra cui non se ne vede alcuna del gabinetto precedente, tranne quella del generale Floresco, che rimane incaricato del ministero della guerra pei due principati:

Interno e presidenza del Consiglio, Pano, antico ministro;

Finanze, Pietro Marrojeni, vice-presidente dell' assemblea;

Giustizia, Hurmuzaki, id.;

Lavori pubblici, Milika Sturdza;

Affari esteri. Rolla, antico ministro;

Culto ed istruzione pubblica, Cuciureano.

I nuovi ministri avranno occasione di spiegare la loro politica nella prossima discussione sull'allocuzione.

BUCAREST, 12 *febbraio*. L'assemblea elettiva è stata testè disciolta in seguito ad un voto ostile al ministero (*Débats*).

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 18 FEBBRAIO 1861

Nella nuova grand' aula semicircolare eretta nel Palazzo Carignano per accogliere i rappresentanti della nazione Re Vittorio Emanuele salutava stamane gli eletti della Corona e del popolo radunati a Parlamento.

S. M., annunziato dal cannone e dalla fanfara, preceduto di alcuni minuti dall'augusta sua famiglia e seguito dalla sua Casa militare, muoveva alle 11 dalla Reggia in carrozze di gala.

Le piazze e le vie erano parate ad insolita festa, la Guardia Nazionale faceva ala, e una turba impaziente venuta qua da tutte le provincie del Regno acclamava il Re.

Ricevuto all'ingresso del Palazzo Carignano dalle deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei Deputati, S. M. entrò nella grand' aula accolto da una salva di applausi e da ripetute grida di Viva il Re! Viva l'Italia!

Alla destra del trono stavano in loggia gli augusti figliuoli del re il principe Umberto di Piemonte e Amedeo duca d'Aosta.

Nella loggia a sinistra il Corpo diplomatico. Vi abbiamo notato soprattutto l'ambasciatore straordinario di S. M. il re di Prussia col suo seguito, i ministri di Prussia, Granbretagna, Francia, Turchia, Svezia, Belgio, ecc.

Sua Maestà era circondato sul trono da' suoi Ministri e dalle alte cariche della sua Corte.

Pochi vuoti nei Deputati, moltissimi i Senatori, e le tribune sì riservate come pubbliche affollatissime.

Terminata la cerimonia della prestazione del giuramento per appello alfabetico fatto dal Ministro di grazia e giustizia cav. G. B. Cassinis ai Senatori stati nominati ultimamente, e ai Deputati dal Ministro dell'interno comm. M. Minghetti, S. M. lesse con voce da non ne perder sillaba il seguente discorso:

« Signori Senatori,

« Signori Deputati,

« Libera ed unita quasi tutta, per mirabile aiuto della Divina Provvidenza, per la concorde volontà dei popoli, e per lo splendido valore degli eserciti, l'Italia confida nella virtù e nella sapienza vostra.

« A voi si appartiene il darle istituti comuni, e stabile assetto. Nello attribuire le maggiori libertà amministrative a popoli che ebbero consuetudini ed ordini diversi, veglierete perchè la unità politica, sospiro di tanti secoli, non possa mai essere menomata.

« L'opinione delle genti civili ci è propizia; ci sono propizi gli equi e liberali principii che vanno prevalendo nei Consigli d'Europa. L'Italia diventerà per essa una guarentigia di ordine e di pace, e ritornerà efficace strumento della civiltà universale.

« L'Imperatore dei Francesi, mantenendo fermo la massima del non intervento, a noi sommamente benefica, stimò tuttavia di richiamare il suo inviato. Se questo fatto ci fu cagione di rammarico, esso non alterò i sentimenti della nostra gratitudine, nè la fiducia nel suo affetto alla causa italiana.

« La Francia e l' Italia, che ebbero comune la stirpe, le tradizioni, il costume, strinsero sui campi di Magenta e di Solferino un nodo che sarà indissolubile.

« Il governo ed il popolo d' Inghilterra, patria antica della libertà, affermarono altamente il nostro diritto ad essere arbitri delle proprie sorti, e ci furono larghi di confortevoli uffici, dei quali durerà imperitura la riconoscente memoria.

« Salito sul trono di Prussia un leale ed illustre principe, gli mandai un ambasciatore a segno di onoranza verso di lui e di simpatia verso la nobile nazione germanica: la quale, io spero, verrà sempre più nella persuasione, che l' Italia costituita nella sua unità naturale, non può offendere i diritti nè gli interessi delle altre nazioni.

« Signori Senatori,

« Signori Deputati,

« Io sono certo che vi farete solleciti a fornire al mio Governo i modi di compiere gli armamenti di terra e di mare. Così il Regno d'Italia, posto in condizione di non temere offesa, troverà più facilmente nella coscienza delle proprie forze la ragione dell'opportuna prudenza.

« Altra volta la mia parola suonò ardimentosa, essendo savio così lo osare a tempo, come lo attendere a tempo. Devoto all'Italia, non ho mai esitato a porre a cimento la vita e la corona; ma nissuno ha il diritto di cimentare la vita e le sorti di una nazione.

« Dopo molte segnalate vittorie, l'esercito italiano, crescente ogni giorno in fama, conseguiva nuovo titolo di gloria espugnando una fortezza delle più formidabili. Mi consolo nel pensiero, che là si chiudeva per sempre la serie dolorosa dei nostri conflitti civili.

« L' armata navale ha dimostrato nelle acque di Ancona e di Gaeta che rivivono in Italia i marinari di Pisa, di Genova e di Venezia.

« Una valente gioventù, condotta da un Capitano che riempì del suo nome le più lontane contrade, fece manifesto che nè la servitù, nè le lunghe sventure valsero a snervare la fibra dei popoli italiani.

« Questi fatti hanno ispirato alla nazione una grande confidenza nei propri destini. Mi compiaccio di manifestare al primo Parlamento d'Italia la gioia che ne sente il mio animo di re e di soldato.»

Il discorso reale fu più e più volte interrotto da applausi o da evviva al Re e all'Italia, segnatamente nei paragrafi che accennano a Francia, ad Inghilterra e ad Alemagna; ma appena S. M. ebbe pronunziato l'ultima parola, Parlamento e popolo giubilanti proruppero unanimi in sì schiette acclamazioni e in tanto fragorosi applausi che il Re, commosso ed esultante a' que' leali segni di riverenza e di amore, contraccambiò iteratamente l'udienza de' più cari ringraziamenti col nobile gesto e col chinare della marzial sua testa. In quell'istante sublime Re e popolo italiano mostrarono aperto ciò che da lunga pezza è racchiuso ne' cuori, che in loro uno è l'affetto, uno l'intento e una la speranza.

Cessate le acclamazioni, il comm. Minghetti, Ministro dell' interno, presi gli ordini di S. M., dichiarò aperta la sessione legislativa del 1861.

Il Re uscì alle 11 1/2 dall' aula nuovamente acclamato e festeggiato.

Con questa memoranda cerimonia cessati dopo lunga e dolorosa serie di secoli gli Stati della Penisola, oggi ricomincia, auspice Re Vittorio Emanuele, la storia d' Italia, e i giorni nuovi, se il popolo italiano sia perseverante e saldo nella concordia e la Provvidenza ancor ci aiuti, volgeranno per tutta Italia splendidi e lieti, quanto i passati furono per alcune parti luttuosi e funesti.

Le Deputazioni estratte a sorte nelle due Camere del Parlamento per ricevere all' entrata del Palazzo Carignano S. M. il Re erano composte nel modo seguente:

Pel Senato del Regno.

Sclopis di Salerano Ecc. conte Federico, presidente; Dabormida comm. Giuseppe, San Vitale conte Luigi, Gioja comm. Pietro, Corsi di Bosnasco conte Carlo, Avogadro di Colobiano Ecc. conte Filiberto, Giulini della Porta conte Cesare, Serra march. Orso.

Supplenti: Notta comm. Giovanni, Trabucco di Castagnetto conte Cesare.

Per la Camera dei Deputati.

Zanolini cav. avv. Antonio, anziano d' età, presidente; Brunet, Bubani, Ferrari, Fiorenzi, Serra Pasquale principe di Terranova, Pepoli marchese G. N., Pescetto, Capellari, Canestrini, Genero, Macchi, Baracco.

Supplenti: Lanza comm. Giovanni, Oytana, Monticelli, Pescatore.

Al pranzo dato da S. M. ieri in Milano a S. E. il luogotenente generale de Bonin, ambasciatore straordinario di S. M. il re Guglielmo I di Prussia, assistevano, oltre la Casa Militare e la Casa Civile del Re, e i Ministri Segretari di Stato presso la M. S., S. E. il generale d'armata Alfonso La Marmora, il conte Giuseppe Pasolini, governatore della provincia di Milano, il cav. dott. Antonio Beretta, sindaco della città di Milano, i due aiutanti di campo dell' ambasciatore straordinario e altri cospicui personaggi.

Il Re, subito dopo il pranzo, salì in vagone per tornare a Torino. S. M., accompagnata da S. A. R. la duchessa di Genova, rientrava la scorsa mezzanotte nella reggia. Le vie erano illuminate e la popolazione ansiosa di vedere il suo Re ne stava attendendo l' arrivo. Quando fu giunto, dalla stazione della strada ferrata al palazzo, fu una siepe continua di popolo, in mezzo a cui il Re procedette cordialmente acclamato.

SENATO DEL REGNO.

All'oggetto che gli Uffizi del Senato siano in grado di riferire sollecitamente sui titoli dei signori senatori nuovi nominati, si pregano i medesimi che vogliano al più presto trasmettere i loro titoli alla Segreteria del Senato.

Tali titoli consistono, a norma dell'art. 33 dello Statuto, per tutti indistintamente nell'atto di nascita che provi d'aver essi compiuta l'età prescritta per essere senatore; inoltre per quelli delle categorie 1.a e 4.a e successive sino alla 19.a inclusa, il R. Decreto od altro legale documento constatante la qualità rispettiva in dette categorie indicate; per quelli delle categorie 2.a e 3.a la dichiarazione dell'Ufficio della Camera dei Deputati; per quelli della categoria 2.a i documenti comprovanti i servizi eminenti, ovvero l'illustrazione per essi resa alla patria; e finalmente per quelli della categoria 21.a i documenti per cui risulti che da tre anni essi pagano tre mila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria.

CAMERA DEI DEPUTATI.

Domani, martedì, al tocco, la Camera terrà seduta pubblica nell'aula antica, per la costituzione dell'Ufficio di presidenza e per la formazione degli Ufficii.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

Napoli, 17 *febbraio*.

Il principe di Carignano è tornato a Napoli.

Annunziasi dalla Calabria che un legno carico di armi e soldati borbonici veleggia nelle acque di Taranto.

Il *Nazionale* dice essersi scoperta una congiura murattiana. Si sarebbero fatti molti arruolamenti e distribuiti brevetti di ufficiali. Si aprirà il processo.

FATTI DIVERSI

CITTA' DI TORINO. — Nell'occasione della solennità per l'apertura del Parlamento Nazionale, l'Amministrazione municipale ha chiesto ed è lieta d'aver ottenuto e di pubblicare che le sale dei Musei di antichità e di storia naturale saranno aperte al pubblico dal giorno 18 a tutto il 23 dalle ore 10 del mattino alle 3 pom.; che sarà egualmente aperta la Reale Galleria d' armi dai 18 al 22 dalle ore 10 del mattino alle 4 pomerid. Avverte però che *la Galleria potrà anche nei detti giorni ed ore rimanere temporaneamente chiusa ove si trovassero Persone della Real Famiglia.*

A comodo dei forestieri la Città ha pure disposto che il Campo Santo possa essere visitato dal 18 al 23 dalle ore 10 del mattino alle 4 pom.

QUESTURA DI TORINO. — Allo scopo di ovviare a qualunque sinistro od inconveniente nel giorno dell'apertura del Parlamento, la Questura ha determinato fra le altre cose che nel detto giorno dalle 6 vespertine alla mezzanotte sia proibito lo stanziamento e la circolazione di carrozze, carri o cavalli sulle piazze Castello e Carignano e in tutte le vie che vi fanno capo, ad eccezione della via di Po, per la quale tal proibizione resta limitata al tempo dell'illuminazione.

G. FAVALE, gerente.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE
Delle Armi Speciali

Avviso d'Asta

Si notifica che nel giorno 26 del corrente mese di febbraio, ad un' ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'Uffizio del Ministero della Guerra, avanti al Direttore Generale, all'appalto della

Provvista di FUNICELLA, SPAGO, CORDAME e NASTRI di filo, ascendente a L. 21,850.

La provvista dovrà essere eseguita nel termine di giorni quaranta.

Li calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale), nella sala degl' incanti, a cui si ha accesso dalla porta del Giardino Reale, piano secondo, e presso l' Ufficio del Laboratorio d'Artifizi.

Nell' interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 li fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi dei calcoli un ribasso di un tanto per cento superiore al ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all' impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare dell'impresa.

Torino, addì 9 febbraio 1861.

Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore Capo della Divisione Contratti
Cav. FENOGLIO.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE
delle Armi Speciali

Avviso d' asta

Si notifica, che nel giorno 26 del corr. mese di febbraio, ad un' ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell' Uffizio del Ministero della Guerra, Direzione Generale, avanti il Direttore generale, all' appalto della provvista a farsi nei Magazzini della R. Fonderia di Torino, di

LEGNA di Pioppo per le fornaci, Steri 1200, ascendente a . . . . L. 12,000
PALI di Salcio da cuocere forme d'Artiglieria n. 4000 ascendente » 3,000
Totale L. 15,000

Le provvista dovrà essere eseguita fra giorni venti per miriagrammi 4000 Legna e 1000 Pali, e giorni sessanta per il rimanente.

I calcoli e le condizioni d' appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale) nella sala degl' incanti, a cui si ha accesso dalla porta del Giardino Reale, piano secondo, e nell' Ufficio di Direzione della Fonderia di Torino.

Nell' interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 li fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore di coloi che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo sovradescritto un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o Titoli del Debito pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell' ammontare della provvista.

Torino, addì 9 febbraio 1861.

Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore Capo della Divisione Contratti
Cav. FENOGLIO.

OSPEDALE MAGGIORE

degli Infermi
DELLA CITTÀ DI VERCELLI
sotto il titolo di Sant'Andrea

AFFITTAMENTO DELLA FARMACIA

In conformità del prescritto dal recente Regolamento sulle Opere Pie essendosi dall'Amministrazione del predetto Ospedale, debitamente autorizzata, deliberato di addivenire all'affittamento della farmacia propria del Pio Istituto, per un novennio, risolvibile di tre in tre anni;

Si prevengono tutti coloro i quali intendessero aspirarvi, a presentare i loro partiti in base al Capitolato visibile nella segreteria dell'Istituto medesimo, corredandoli di tutti quei titoli che meglio valgono a stabilire la scientifica e legale capacità e moralità.

La presentazione dovrà farsi non più tardi del giorno 15 marzo prossimo.

I partiti verranno privatamente riconosciuti dall'Amministrazione, la quale si riserva di deliberare su di essi nel modo previsto dal Capitolato suddetto.

Vercelli, 9 gennaio 1861.

Per l'Amministrazione dell Ospedale
Avv. ALDA *Segr. Capo.*

Carlotta PAVESIO, vedova di Giuseppe, già plumassaro di S. M. e Real Casa, tiene negozio e lavorazione di piume ed un assortimento di piume di Francia.

Torino, via di Po, n. 25, piano 2.

PLANIMETRIA

Dall'editore Francesco Bacciarini è uscita alla luce una nuova pianta di Torino, alla scala di 1/3000 metri, colla recente denominazione delle vie, piazze e numerazione delle porte, secondo il Decreto del Municipio 29 gennaio 1860, disegno eseguito da Gotto F. Giuseppe.

CONVITTO CANDELLERO

Borgo S Salvario, via Nizza, n. 29, Torino

In detto Collegio si preparano Allievi a tutte le Regie Accademie e Collegi Militari dello Stato.

DA AFFITTARE

pel primo luglio, tutto o in parte,
il locale con cappella e giardino, tuttora occupato dalla R. Scuola dei Sordo-Muti, strada di Nizza, num. 43, a San Salvario.

CRESCENTINO

Chiunque desideri acquistare una tromba idraulica per incendi, quasi nuova, è pregato a presentare le sue offerte al civico Segretario fra tutto marzo prossimo.

CESSIONE DI NEGOZIO

Con iscrittura 8 febbraio corrente il sig. Pietro Fumel, negoziante in drapperie ed abiti fatti, in Ivrea, cedette il suo negozio ai sigg. Scialdo Bartolomeo e Carlino Carlo.

Ivrea, 13 febbraio 1861.

DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.

Il tribunale di commercio di Torino con sentenza d' ieri ha dichiarato il fallimento di Olimpia Cugino, esercente drogheria in questa città, piazza Vittorio Emanuele, n. 41, casa Sella; ha ordinato l' apposizione dei sigilli; ha nominato sindaci provvisorii li signori ditta Fratelli Gay e Giacomo Rizzolio negozianti, domiciliati in questa città, ed ha fissato la prima adunanza dei creditori per la nomina dei sindaci definitivi nello stesso tribunale, alla presenza del signor Antonio Simonis giudice commissario, alli 28 del corrente mese, ed alle ore 2 pom.

Torino, li 16 febbraio 1861.

Avv. Pianzola sost. segr.

INVITO
AD AUMENTO DI SESTO.

Li seguenti stabili, cioè, terreno posto sul territorio di questa città, regione Mirafiore, sezione 51.ma, ai num. di mappa 225 e 226 parte, facente fronte a sinistra alla strada che da questa città mette a Stupinigi, coerenti a levante il signor Ponnier, a giorno Cossato, a ponente la strada di Stupinigi, ed a notte il signor Scaravaglio, composti di un sito di strada, di una pezza d'orto, di due tettoie e di due piccole case, di cui una di tre membri al pian terreno, e di tre altri al piano superiore, al quali si comunica per mezzo d'una scala esterna di legno, e di un piccolo sotterraneo sottostante, e l'altra di una camera al piano terreno, una ghiacciaia, una piccola stalla ed un andito di ingresso alla ghiacciaia medesima, ed al piano superiore al quale si comunica per mezzo d'una scaletta di legno, di un piccolo pianerottolo, di una camera circolare a volta sopra ghiacciaia, e di una camera ed un camerino attigui, del quantitativo totale tra strada, fabbricati ed orto, di are 28, cent. 57, dei quali è cenno nell'estratto di bando venale del 15 scorso gennaio, inserto nelli num. 21 e 30 del presente Giornale Ufficiale del Regno, e di spettanza delli signori minori D. Vittorio, donna Antonia e donna Maria, fratello e sorelle Ceresoles, stati dal signor notaio Carlo Gagna, estimatore giurato, estimati in L. 5030, come dalla sua relazione giurata, con atto 17 scorso dicembre, vennero con atto d'oggi, ricevuto dal sottoscritto segretario della regia giudicatura della sezione Borgo Nuovo, di Torino, qual delegato dal regio tribunale di circondario di Torino, con decreto 24 novembre ultimo scorso, deliberati in un sol lotto per lire 5060, a favore del signor Isacco Lattes, negoziante, domiciliato in Torino, il quale elesse domicilio in questa città, nell' ufficio e presso la persona del signor notaio Giovanni Albasio, e fece quindi dichiarazione accettata d'aver offerto a nome e nell' interesse del signor Giovanni Massimino, proprietario, domiciliato in Torino.

Con tutto il primo del prossimo mese di marzo, scade il termine utile per l'aumento del sesto.

Torino, Borgo Nuovo, 14 febbraio 1861.

Gioachino Pezzi segr.

ACCETTAZIONE D' EREDITA'

Con atto passato alla segreteria di questo tribunale di circondario, in data 19 testè trascorso gennaio, la signora Ferrero Teresa del fu Francesco, vedova del signor Giuseppe Gola, residente in questa capitale, nella sua qualità di madre e tutrice della sua prole minorenne Sebastiano Francesco e Margherita, fratello e sorella Gola, debitamente autorizzata dal Consiglio di famiglia, dichiarò di accettare non altrimenti, che col beneficio d'inventario, l'eredità del predetto di lei marito e padre di detti minori Giuseppe Gola, deceduto in Moncucco, sotto il 2 novembre ultimo scorso.

Torino, 4 febbraio 1861.

Gaime sost. Guelpa.

Torino — Tipografia GIUSEPPE FAVALE e COMPAGNIA

È pubblicato
il volume IV ed ultimo
DEL

DIZIONARIO
DI
IGIENE PUBBLICA
E DI
POLIZIA SANITARIA

Con tutte le Leggi, Regolamenti, Circolari, Rapporti e Progetti pubblicati nell' Italia in materia sanitaria e con numerose Tavole Statistiche

DEL DOTTORE
FRANCESCO FRESCHI

Questo volume è corredato da un copioso indice generale

Prezzo dell'Opera intera composta di 4 vol. in-8° grande, di più di 1000 pagine caduno con tavole colorate **L. 68.**

SEMENTE BACHI DI MACEDONIA ED ANATOLIA

provincie ufficialmente riconosciute esenti dalla malattia

Si vende sulle tele, le quali sono munite del bollo del Console Sardo, od in scatole suggellate, ed è accompagnata da certificato del R. Console, il quale attesta di avere personalmente ed a più riprese riconosciuta l'accurata confezione del seme e la sanità delle farfalle provenienti da bozzoli gialli delle migliori qualità.

Unico deposito a Torino, presso l'Ufficio del *Monitore*, via Finanze, n. 1, piano primo, angolo di Via Nuova, presso l'*Hôtel Meublé*. Scrivere *franco*.

SEMENTE BACHI DI ODEMISCH

presso **CASSABA**, *Asia Minore, paese affatto immune dalla malattia.*

La provenienza di questa semente vien accertata da apposito certificato del R. Console Sardo di Smirne; e per evitare che venga con altre confusa, si rende noto che è stata fabbricata dalla Casa B. TOPUZ e FIGLI di Smirne, il di cui agente e parente sig. Antonio Binson, trovasi appositamente a Torino.

Si trova ancora *sulla tela*, vendibile presso i signori Savarino e Virano, via Arsenale, num. 17, già num. 4, ove sono visibili i bozzoli da cui proviene la Semente.

Prezzo L. 15 l'oncia di 30 grammi

SUBASTAZIONE.

Ad instanza della signora Virginia Gandiglio, vedova Chiapirone, domiciliata in Torino, il tribunale di circondario ivi sedente ha fissata l'udienza delli 11 marzo prossimo venturo, ore 8 antim., per la subastazione in odio di Felice Borgarello, pure in questa città residente, degli stabili descritti in apposito bando del 15 corrente, situati sul territorio di Chieri, e consistenti in campi e prati, gravati in complesso del tributo regio, di L. 21.

Più ampia descrizione dei beni e le condizioni della subasta appaiono dal succitato bando, cui il sottoscritto si riferisce.

Torino, 19 gennaio 1861.

Avv. Deambrosis sost. Gandiglio p.

NUOVO INCANTO.

In seguito ad aumento di mezzo sesto fattosi dal signor Luigi Marchion, residente in questa città, sul prezzo dello stabile, ad instanza della Città di Torino subastato in pregiudicio delli avv. Alessandro ed Edoardo, fratelli Martelli, e Giuseppina Minetti, vedova Tesio, residente questa in Torino, l'Edoardo Martelli sulle fini di Mondovì, e l'Alessandro di domicilio, dimora e residenza ignoti, consistente tale stabile in una pezza di terreno fabbricabile con casa entrostante, facente parte della soppressa piazza d'armi di Torino, distinta in mappa con parte del num. 75, sez. 71, isolato 41, intitolato San Domiziano, di ett. 0, are 06, cent. 13, e con sentenza 22 gennaio ultimo di questo tribunale di circondario, deliberato per lire 12,000, al signor Pietro Goglio, residente in Torino, con decreto del signor presidente di detto tribunale, venne pel nuovo incanto e deliberamento del detto stabile, sul prezzo aumentato in L. 13,000, fissata l' udienza che terrà il precitato tribunale, il mattino delli 4 marzo prossimo venturo, ore 10 mattutina.

Torino, 14 febbraio 1861.

Ferreri sost. Zanotti.

GIUDICIO DI SUBASTAZIONE.

All' udienza pubblica del tribunale del circondario d'Alba, ed alle ore 11 antimeridiane, delli 13 marzo prossimo, avrà luogo sull'instanza del Maurizio Clerico fu Andrea, residente a Serravalle, l' incanto di stabili posti sul territorio di Monforte, nelle regioni Momartino, Argentello e Rinaldo, descritti nel bando venale del 23 scorso gennaio, al prezzo ed alle condizioni spiegate nello stesso bando, contro del Giovanni Ellena fu Domenico, di Monforte.

Alba, primo febbraio 1861.

A. Briolo sost. Briolo.

GRADUAZIONE.

Sull'instanza del signor Sebastiano Dalmazzo fu Lorenzo, da Govone, il signor avvocato Francesco Benzo, giudice presso questo tribunale di circondario, con suo decreto del primo agosto 1859, nel dichiarare aperto il giudicio di graduazione pella distribuzione del prezzo ricavatosi dagli stabili subastatisi a pregiudicio di Martino Icardi fu Stefano, e terzo possessore Antonio Quinterno, dello stesso luogo di Govone, ingiunse non solo tutti li creditori di detti Icardi e Quinterno, ma pur anco dei precedenti proprietarii Sebastiano e teologo don Costantino, fratelli Dalmazzo, ed Icardi Stefano fu Giuseppe, pure di Govone, e chiunque altro sia interessato, a presentare e depositare alla segreteria di detto tribunale, entro il termine di giorni 30 dalla notificanza di tale suo decreto, le loro ragionate domande di collocazione, corredate dei titoli giustificativi, sotto le pene legali.

Alba, primo febbraio 1861.

Troia proc. capo.

GRADUAZIONE

Sull' instanza del signor Trompeo Giovanni Francesco, residente a Biella, il presidente del tribunale del circondario di Biella, con suo decreto del 19 gennaio 1861, dichiarò aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione di L. 10,800, prezzo di beni stabili posti sul territorio di Donato, già posseduti dalli Anselmo Giovanni Battista, Giuseppe e Carlo Felice di Donato, e da Ferrero Giuseppe di Graglia, quest'ultimo come terzo possessore di parte dei medesimi, e stati deliberati con sentenza del preloda'o tribunale delli 13 luglio 1860, commettendo per le relative operazioni il signor giudice cav. Avogadro, ed ingiunse ai creditori di produrre o depositare nella segreteria dello stesso tribunale, le loro domande di collocazione coi documenti giustificativi, entro giorni 30 dalla notificazione ed inserzione del sovraccennato decreto.

Colombo sost. Soto p.

NUOVO INCANTO.

In seguito ad aumento del sesto fatto dal signor conte Tomaso Baldi di Serralunga, domiciliato a Bra, al prezzo di L. 2700, a cui fu deliberato con sentenza del tribunale del circondario di Biella in data 29 gennaio ultimo, il corpo di casa situato in Biella, quartiere del Piazzo, costituente il lotto 3 degli stabili caduti nell'eredità giacente del fu conte Giuseppe Fantone, dimorante a Vigliano, esposti in subasta ad instanza del procuratore capo infrascritto, stato deputato a curatore della medesima eredità, il signor presidente dello stesso tribunale, cavaliere Panelli, con decreto in data 14 febbraio andante ha fissato l'udienza del tribunale che avrà luogo all'ora meridiana del giorno 12 marzo p. v., per il nuovo incanto dello stesso corpo di casa, al prezzo d'aumento di L. 3150, ed alle altre condizioni apparenti dal bando vena'e in data 14 febbraio andante.

Biella, 14 febbraio 1861.

Giuseppe Borello p. c. e curatore.

NUOVO INCANTO.

Nella subasta promossa dal signor Apostolo Felice, dimorante a Biella, in odio di Viale Giovanni, dimorante a Cossila, in seguito ad aumento del solo mezzo sesto, autorizzato con decreto del tribunale del circondario di Biella in data 5 febbraio andante, il signor presidente dello stesso tribunale con decreto in data del 7 stesso mese ha fissato l'udienza del tribunale che avrà luogo alle ore 12 meridiane del 5 prossimo venturo marzo per il nuovo incanto degli stabili situati nei territorii di Gaglianico e di Cossila, in quattro distinti lotti, descritti nel bando in data 7 febbraio andante, sottoscritto Fissore segr., al prezzo quanto al lotto 1.o di L. 662, il lotto 2 di L. 120, il lotto 3 di L. 175, ed il lotto 4 di L. 120, colle altre condizioni apparenti dallo stesso bando, visibile nei modi e luoghi stabiliti dalla legge.

Biella, 7 febbraio 1861.

Borello proc.

SUBASTAZIONE

All'udienza del tribunale del circondario di Biella, che sarà tenuta nel giorno 22 marzo prossimo venturo, sull' istanza della signora Cucco Margarita, vedova Canova, dimorante a Biella, ed in odio del signor geometra Giacomo Gila, residente a Gassino, avrà luogo l'incanto di una pezza vigna, regione Ch'oso, situato sul territorio di Sostegno, descritta in bando in data 29 gennaio cadente, del quantitativo di ettari 2, are 21, cent. 82, al prezzo offerto dalla istante, di L. 1500, e sotto l'osservanza dei patti e condizioni risultanti dallo stesso bando, in esecuzione di sentenza contumaciale, in data 15 gennaio cadente.

Biella, 30 gennaio 1861.

Borello proc.

Torino, Tipografia G. FAVALE e C.

Sono pubblicati gli

ELEMENTI
DI METAFISICA

ad uso delle Scuole secondarie
del Prof. PIER ANTONIO CORTE

Nuova Edizione riveduta e corretta

Prezzo L. 1, 80.

AUMENTO DEL SESTO.

Con sentenza del tribunale del circondario di Cuneo, delli 13 dell'andante gli stabili situati sul territorio di Valgrana, consistenti in due corpi di casa, in una piccola pezza prato, ed una pezza campo, incantatisi ad instanza dell' Anna Camossetto, moglie di Renaudo Giuseppe, residente a Tarantasca, ammessa al beneficio dei poveri, sulle somme offerte, il lotto primo di L. 700, il secondo di L. 450 ed il terzo di L. 550, venivano deliberati il lotto primo a favore del signor don Giuseppe Floris, parroco di Valgrana, alla somma di L. 2300, il secondo a favore di Donadio Giacomo, a L. 750, ed il terzo del signor Delfino Severino, di Valgrana, alla somma di L. 1200.

Il termine utile per fare l'aumento di sesto, scade con tutto li 28 dell'andante mese di febbraio.

Cuneo, 14 febbraio 1861.

Vaccaneo segr.

AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza del tribunale del circondario di Cuneo, delli 13 dell'andante mese di febbraio, gli stabili situati nel territorio di Boves, consistenti in tre pezze campi, incantatisi ad instanza della Maria Landra, moglie di Pietro Pasero, residente a Tarantasca, ammessa al beneficio dei poveri, sulle somme offerte il lotto primo di lire 1710, il secondo di L. 2936 ed il terzo di L. 1580, venivano deliberati il lotto primo a favore del Giorgio Pellegrino, domiciliato sulle fini di Boves, alla somma di L. 3010, il secondo a favore dello stesso signor Pellegrino, alla somma di L. 9,300, ed il lotto terzo a favore del signor Giuseppe Emina, pure domiciliato sulle fini di Boves, alla somma di L. 2840.

Il termine utile per l' aumento di sesto scade con tutto il 28 dell'andante mese di febbraio.

Cuneo, 14 febbraio 1861.

Vaccaneo segr.

REINCANTO.

Stante l' aumento del sesto che il sottoscritto causidico Luigi Brughera, residente in Novara, fece al prezzo per cui con sentenza 11 passato gennaio, del tribunale di circondario della stessa città, fu deliberato ai signori Giuseppe e Francesco, fratelli Ferro, domiciliati in Genova, il lotto secondo degli immobili subastatisi a costoro, instanza in pregiudicio delli Ermenegildo e Giovanni, fratelli Clerici, di Trecate, fu fissata l'udienza del primo marzo prossimo, avanti il medesimo tribunale, pel reincanto e deliberamento di detto secondo lotto, alle condizioni apparenti dal bando stampato.

Novara, 6 febbraio 1861.

Brughera proc.

PURGAZIONE DI STABILI.

Sulla instanza della signora Maddalena Gardiol, moglie di Matteo Godino, dimorante in San Pietro, la quale intende di purgare dalle ipoteche gli stabili per essa acquistati dalla Giuseppa Vernet, dimorante in Pinerolo, quale tutrice del proprio marito Maurizio Larivel, con instrumento 21 maggio 1834, rogato Cugiani, con decreto del signor presidente del tribunale di circondario di Pinerolo, 17 novembre ultimo scorso, si destinò l' usciere presso lo stesso tribunale Felice Chiarmetta, per le notificazioni prescritte dall'art. 2306 del cod. civ.

Pinerolo, primo febbraio 1861.

Garnier sost. Nol.

AUMENTO DI SESTO.

La pezza campo di ett. 2, 05, 78, in territorio di Envie, regione delle Prese, subastatasi ad instanza di Gio. Battista Giani, che ne offeriva L. 1200, a pregiudicio di Maria Fortunata Mattis, moglie di Giacomo Castellano, venne con sentenza di questo tribunale del circondario d'oggi deliberata a favore di Segre Ezechia Bonajut per il prezzo di L. 1220.

Il termine utile per farvi l'aumento del sesto scade il 27 del corrente mese.

Saluzzo, 12 febbraio 1861.

Casimiro Galfrè segr.

AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza del tribunale del circondario di Susa, in data d'oggi, vennero gli stabili proprii di Tomaso Franchino fu Gioanni, di Rubiana, consistenti in casiamenti, rovori e prato, formanti il lotto primo, e prato Rivoira, regione Costa del Ponte, posto sulle fini di Rubiana, formante il lotto secondo, stati subastati ad instanza della povera Maria Franchino fu Gioanni, di Rubiana, vennero deliberati a favore della stessa povera instante, cioè, il lotto primo per L. 50, ed il secondo lotto per L. 36.

Il termine utile per l'aumento del sesto scade con tutto il 24 corrente mese.

Susa, 9 febbraio 1861.

N. Angelo Reyneri segr.

RETTIFICAZIONE. *Nel num. 35, pag. 4, col. 5, linea 15 della nota sottoscritta G. B. Baravalle sost. Gili p. c., vuolsi leggere di L. 4[m]. e non 40[m]., ecc.*

TORINO, TIP G FAVALE E COMP.